



Venezia 8 Gennaio 2020

## **DETRAZIONI FISCALI SPESE MEDICHE NUOVI LIMITI REDDITO E PAGAMENTO**

**La Legge di Bilancio 2020** ha introdotto nuovi limiti di reddito per quanto concerne l'accesso agli sgravi Irpef. Cambia dunque il regime delle detrazioni fiscali, ovvero delle spese che possono essere scalate in sede di dichiarazione dei redditi. Si pensi, ad esempio, alle spese mediche, per l'istruzione scolastica ed università, per lo sport dei figli, alle erogazioni liberali, per gli addetti all'assistenza personale (badanti) e alle spese funerarie.

Il piano messo a punto dal Governo prevede una riduzione progressiva dell'importo detraibile per i contribuenti che godono dei redditi più elevati. L'importo del rimborso Irpef viene abbattuto per chi ha un reddito compreso tra i 120.000 euro e i 240.000 euro. Al di sopra di questa soglia viene meno il diritto alla detrazione fiscale.

Fanno eccezione alle nuove regole: gli interessi relativi a prestiti e mutui agrari, gli interessi passivi dei mutui acquisto o costruzione prima casa e le spese sanitarie. In un'ottica "*anti evasione*" sono da tenere bene a mente le nuove e più stringenti modalità di pagamento tracciabili, necessarie per poter fruire dello sconto fiscale.

**Al fine di accedere alla detrazione Irpef del 19% con la dichiarazione dei redditi del 2021, sarà obbligatorio effettuare il pagamento con carte di credito, di debito o prepagate, bancomat o bonifico bancario, assegni bancari e circolari. Insomma, a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, per ottenere il rimborso fiscale con la dichiarazione dei redditi non sarà più possibile fare uso del contante.**

**Consentito ancora l'uso del contante, in eccezione alla regola, in caso di acquisto di medicinali e dispositivi medici o per il pagamento di prestazioni sanitarie svolte presso strutture sanitarie pubbliche o privata accreditate con il servizio sanitario nazionale.**

Sulle strutture private accreditate il contribuente che intende pagare in contanti deve accertarsi documentalmente dell'accREDITAMENTO effettivo della struttura al SSN, altrimenti conviene pagare le spese sanitarie con strumenti tracciabili, per poter certamente beneficiare della detrazione per spese sanitarie del 19%. Una circolare dell'Agenzia delle Entrate comunque chiarirà probabilmente questi aspetti relativi alla documentazione attestante il pagamento delle spese sanitarie detraibili dal 2020.



### **SPESE SANITARIE DETRAIBILI SOLO CON PAGAMENTO TRACCIABILE**

Tutte le spese sanitarie che non siano acquisto di farmaci o dispositivi medici, o prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, sono detraibili al 19% secondo l'art. 15 del TUIR, di nuova formulazione con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, esclusivamente con pagamenti tracciabili e più precisamente con *“obbligo di pagamento con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”*.

Si tratta dell'elenco di tutte le spese mediche e di assistenza specifica, le spese chirurgiche e le spese per prestazioni specialistiche. L'elenco di spese sanitarie detraibili solo con pagamenti tracciabili se non rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN:

- prestazioni rese da un medico generico;
- visite di un medico specialista;
- Spese di degenza, ricovero e parto;
- Esami del sangue;
- Day ospital;
- Spese per interventi chirurgici;
- Spese per trasporto in ambulanza;
- anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale;
- Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco;
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- Spese per fisioterapia e dietista, massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia;
- Prestazioni chiropratiche;
- Cure termali;
- esami di laboratorio;
- prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
- controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
- elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
- elettroencefalogrammi;



- A.C. (tomografia assiale computerizzata);
- risonanza magnetica nucleare;
- ecografie;
- indagini laser;
- ginnastica correttiva;
- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
- seduta di neuropsichiatria;
- dialisi;
- cobaltoterapia;
- iodio-terapia;
- prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia;
- spese di crioconservazione e conservazione cellule staminali prestazioni di conservazione delle cellule del cordone ombelicale spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

**Per tutte le spese sanitarie appena elencate il diritto alla detrazione fiscale del 19% della spesa sostenuta sarà riconosciuto dal Fisco con la presenza non solo della fattura o ricevuta fiscale ma anche del pagamento tracciabile della spesa stessa, se la prestazione sanitaria è resa da medici o professionisti "privati" che non rientrano tra le prestazioni rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.**

E' da valutare l'impatto della nuova normativa sui contribuenti ai fini della presentazione del modello 730 o modello Redditi (per i titolari di partita IVA), soprattutto in termini di conservazione del giustificativo di pagamento accanto al giustificativo di spesa detraibile

#### **SPESE SANITARIE DETRAIBILI CON PAGAMENTO IN CONTANTI**

Con la modifica normativa sulle detrazioni fiscali, sono e saranno detraibili anche con pagamento in contanti le spese sanitarie detraibili relative all'acquisto di:

- Medicinali (dovrebbero intendere i farmaci acquistati in farmacia con scontrino parlante), quindi spese per specialità medicinali, farmaci e medicinali omeopatici, farmaci da banco e quelli da automedicazione;
- Dispositivi medici.



E' bene ricordare secondo la norma quali sono i principali dispositivi medici, che quindi potranno continuare ad essere pagati in contanti ai fini della possibilità di fruire della detrazione fiscale del 19%, oltre la franchigia di 129,11 euro. L'elenco non è esaustivo, ma indicativo della portata della modifica normativa:

- Lenti a contatto e soluzioni per lenti a contatto;
- Occhiali da vista;
- Apparecchi acustici;
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
- Siringhe, Termometri, Apparecchio per aerosol, Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa, Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia, Pannoloni per incontinenza;
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.);
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.);
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.);
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito;
- Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000 (Contenitori campioni (urine, feci), Test di gravidanza, Test di ovulazione, Test menopausa, Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio, Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL, Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi, Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, Test autodiagnosi prostata PSA, Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR), Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, Test autodiagnosi per la celiachia.

**Da segnalare infine le nuove spese detraibili, ovvero le spese sostenute a favore di ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni per effettuare corsi musicali; le famiglie con un reddito complessivo non superiore a 36.000 euro potranno detrarre il 19% della spesa, entro un limite di 1000 euro.**

*La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto*